STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una Società per azioni denominata "***SPV Linea M4 S.p.A.***", o anche più brevemente "***M4 SpA***" (in seguito la "***Società***"), a norma degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile, e dell'articolo 156 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 2 - SEDE

1. La Società ha sede in Milano, all'indirizzo fissato dal Consiglio d'Amministrazione e risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 - DURATA

La Società è costituita per l'esercizio della concessione di cui al successivo articolo 4; pertanto essa, nell'intenzione dei suoi soci, avrà durata almeno pari alla Concessione, la cui scadenza è alla data di costituzione non determinabile, conseguendo la medesima alla stipula della Convenzione.

Salvo proroga o anticipato scioglimento o modifica statutaria intesi a meglio realizzare quanto sopra previsto, la durata della Società è allo stato stabilita al 31 ottobre 2045.

Non spetta ai soci che non abbiano concorso alla delibera di proroga della Società il diritto di recesso.

ART. 4 - OGGETTO

1. La Società ha per oggetto, in concessione dal Comune di Milano, la costruzione (compresa la progettazione definitiva ed esecutiva), la manutenzione e la gestione tecnica, amministrativa, economica e finanziaria (con esclusione soltanto dei compiti relativi alla determinazione della tariffa nei confronti del pubblico degli utenti ed alla relativa riscossione – bigliettazione e annessi – riservati al Comune concedente) della linea metropolitana M4 di Milano e l'erogazione del relativo servizio di trasporto pubblico (la "***Concessione***" e lo strumento contrattuale che la regola la "***Convenzione***").

2. La Società può, altresì, svolgere attività strumentali strettamente connesse al suo scopo istituzionale. In particolare, per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere, in via strumentale e non prevalente, ogni operazione amministrativa, finanziaria – ma in quest'ultimo caso, comunque, non nei confronti del pubblico – commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria o utile a tale scopo.

CAPITALE E AZIONI

ART. 5 - CAPITALE E AZIONI. AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE.

1. Il capitale sociale, che dovrà sempre rispettare la percentuale di riparto tra quota pubblica e privata nella proporzione, rispettivamente di 2/3 e 1/3, deve essere sottoscritto e versato in denaro nei tempi stabiliti in conformità alla legge ed all'Atto costitutivo. La ripartizione sopra descritta non sarà applicabile in caso di escussione di diritti di pegno costituiti sulle azioni della Società a garanzia dei finanziamenti concessi da parte di enti finanziatori in favore della Società per l'esecuzione e gestione delle opere oggetto di Concessione. Il capitale sociale è pari ad euro 61.531.500,00 suddiviso in n. 615.315 azioni del valore nominale di 100 euro cadauna, di cui:

   (i) n. 410.210 "*Azioni di categoria A*", assegnate – in fase di costituzione della Società – al Comune di Milano;

   (ii) n. 11.076 "*Azioni di categoria B*" con prestazioni accessorie, di titolarità delle imprese aggiudicatarie della gara, indetta dal Comune di Milano, per la ricerca di un socio privato nella

società affidataria della concessione della costruzione e gestione della linea metropolitana M4 di Milano (la "***Gara***"), responsabili della costruzione della linea ai sensi del contratto di costruzione (il "***Contratto EPC***") tra la Società, i soci titolari di tali azioni e l'organismo associativo interamente partecipato dai soci titolari delle azioni di categoria B.

(iii) n. 194.029 "*Azioni di categoria C*" con prestazioni accessorie, di titolarità delle —imprese aggiudicatarie della Gara, responsabili della gestione della linea ai sensi del contratto di gestione ("***Contratto di Gestione***") tra la Società e i soci titolari di tali azioni.

2. Le Azioni di categoria A sono assegnate al Comune di Milano, non sono soggette a limiti di trasferibilità diversi dalla volontà del Comune di Milano, il quale ne potrà disporre nei limiti di legge ed in ossequio alle procedure autorizzative all'uopo previste.

3. Le azioni di categoria B sono assegnate alle imprese aggiudicatarie della Gara, responsabili della costruzione della linea metropolitana M4 di Milano.

4. Le azioni di categoria C, assegnate all'impresa responsabile della gestione della linea metropolitana M4 di Milano, dovranno rappresentare a far data dall'approvazione del collaudo delle opere almeno il 5% (cinque per cento) del totale della somma delle azioni di categoria B e delle azioni di categoria C.

5. Le azioni di categoria A sono postergate nelle perdite, nel senso che le perdite di capitale sono imputate prima al capitale azionario di categoria B e C, pro quota, e, soltanto successivamente, per l'eventuale residuo, al capitale azionario di categoria A.

6. Le azioni di categoria B e C sono privilegiate nel riparto degli utili, nel senso che gli utili di bilancio oggetto di distribuzione ai sensi del successivo articolo 25 spettano alle azioni di categoria B e C, secondo i criteri di ripartizione previsti nel Piano Economico Finanziario (PEF) di offerta e relativo Assumption Book, eventualmente aggiornati nei successivi PEF e Assumption Book contrattuali sottostanti la concessione. Se, una volta soddisfatto il privilegio nella distribuzione degli utili come definito nei documenti richiamati, residua utile oggetto di distribuzione, questo è destinato alle azioni A, secondo quanto previsto nei medesimi documenti. L'eventuale ulteriore residuo è suddiviso tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

7. I soci sottoscrittori delle Azioni di categoria B e delle Azioni di categoria C, che sono le imprese aggiudicatarie della Gara, sono impegnati – oltre che a versare in denaro il capitale sottoscritto – ad eseguire in proprio le prestazioni dei lavori, forniture e servizi, nei limiti e con le modalità ed alle condizioni previsti dalle normative, cui si sono obbligati con l'offerta e attraverso la stipula della Convenzione e rispettivamente:

   (i) i soci titolari delle azioni di categoria B, alla costruzione delle Opere civili, alla costruzione/fornitura delle Opere Tecnologiche (comprensive dei Sistemi di segnalamento e automazione), alla fornitura emessa in funzionamento del Materiale Rotabile;

   (ii) i soci titolari delle azioni di categoria C, alla gestione della Linea e del Servizio di Trasporto pubblico.

8. Le prestazioni cui i soci sono tenuti sono regolate, in maggior dettaglio, rispettivamente, (a) dal Contratto EPC per quanto attiene ai soci titolari delle azioni di categoria B (che si dà qui atto essere tra loro riuniti in consorzio con rappresentanza esterna, ferma restando, ai sensi del Contratto EPC, la responsabilità solidale di ciascun socio titolare di azioni di categoria B nei confronti della Società per ogni e qualsiasi rapporto che tragga origine o comunque derivi dal Contratto EPC) e (b) dal Contratto di Gestione per quanto attiene ai soci titolari delle azioni di categoria C.

   I soci titolari delle azioni di categoria B ed i soci titolari delle azioni di categoria C, inoltre, hanno procurato alla Società – sempre a titolo di prestazione accessoria – i finanziamenti bancari alla stessa necessari in conformità a quanto esposto nei documenti di gara e come recepito dalla Convenzione.

9. In caso di inadempimento agli obblighi delle prestazioni accessorie, ai soci inadempienti, oltre ai rimedi contrattualmente previsti, che restano applicabili a tutela della Società in base, rispettivamente, al Contratto EPC ovvero al Contratto di Gestione, si applicheranno le disposizioni previste per le azioni riscattabili ex art. 2437-sexies cod. civ. Le Azioni di categoria B e C saranno cioè riscattabili da parte della Società al prezzo di recesso, determinato ex art. 2437-ter cod. civ.; tuttavia – per il solo caso in cui l'inadempimento riguardi il mancato reperimento dei finanziamenti bancari necessari alla Società – a titolo di ulteriore sanzione ex art. 2345 cod. civ., sarà a carico dei soci inadempienti una penale pari alla differenza tra il valore della partecipazione detenuta, come sopra determinato ex art. 2437-ter cod. civ., e il valore nominale della stessa, fermo il pagamento dei lavori eseguiti.

10. In caso di trasferimento delle azioni di categoria B e/o delle azioni di categoria C a seguito dell'eventuale escussione di diritti di pegno su tali azioni costituiti ai sensi dell'articolo 9.6 a garanzia dei finanziamenti concessi in favore della Società per l'esecuzione e gestione delle opere oggetto di Concessione, le prestazioni accessorie connesse a tali azioni verranno automaticamente meno e i terzi assegnatari delle azioni non saranno tenuti all'esecuzione delle prestazioni stesse. In relazione a tali trasferimenti, pertanto, (i) non sarà richiesto il previo consenso scritto degli amministratori ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2345 cod. civ., e (ii) le azioni che ne formeranno oggetto cesseranno immediatamente di beneficiare del privilegio di cui al precedente punto 5.6. Per quanto occorrer possa, la cessazione delle prestazioni accessorie non avrà alcun effetto rispetto al Contratto EPC e/o al Contratto di Gestione, cui continuerà ad applicarsi la disciplina, contrattuale e di legge, loro propria, a prescindere dall'intervenuta escussione del pegno sulle azioni con prestazioni accessorie.

ART. 6 - DISCIPLINA DEI VERSAMENTI A TITOLO DI FINANZIAMENTO

I versamenti in denaro fatti dai soci della società a titolo diverso dal conferimento possono essere effettuati a termini di legge:

(i) sotto forma di apporto in conto capitale e/o a fondo perduto, senza diritto a restituzione; ovvero,

(ii) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero, con diritto alla restituzione.

ART. 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale, fermo restando il rispetto della proporzione della proprietà azionaria pubblica e privata di cui all'articolo 5, comma 1, potrà essere aumentato una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti.

2. Detto aumento potrà essere effettuato mediante l'emissione di azioni delle categorie A, B e C, in coerenza con la ripartizione in categorie corrente al momento dell'aumento stesso, dimodoché ad ogni socio siano offerte in opzione azioni di nuova emissione della medesima categoria di quelle già possedute, ed in proporzione alle stesse.

3. L'offerta in opzione delle azioni deve essere comunicata a ciascun socio della rispettiva categoria di appartenenza, a mezzo di lettera raccomandata, fermo ogni altro mezzo di pubblicità previsto dalla legge.

4. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione non può essere inferiore a trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta.

5. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di sottoscrivere proporzionalmente le azioni rimaste non optate, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o – nei limiti della legge medesima – dalle relative delibere assembleari a titolo di prelazione, ai sensi dell'art. 2441, comma III, cod. civ. In tale caso, qualora la prelazione venga esercitata in relazione ad azioni di categoria diversa da quella posseduta, le azioni sottoscritte si commutano nella categoria delle azioni già possedute, purché non risultino alterazioni del rapporto di cui all'art. 5, comma 1.

6. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimento in natura.

7. L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in uno o più momenti, il capitale, con o senza diritto di opzione, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

8. L'Assemblea dei Soci del 12 novembre 2019 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte, fino alla data del 31 ottobre 2024, il capitale sociale per un importo nominale massimo di euro 1 .985.400,00 (unmilionenovecentottantacinquemila quattrocento virgola zero zero) con sovrapprezzo massimo di euro 5.956.200,00 (cinquemilioninovecentocinquantaseimila duecento virgola zero zero), a pagamento, mediante emissione di massime n. 19.854 (diciannovemilaottocentocinquantaquattro) azioni di categoria A, B e C da offrire in opzione, rispettivamente, ai soci titolari delle corrispondenti categorie di azioni, in proporzione al capitale da ciascuno detenuto, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni del/degli aumento/i di capitale; tale delega dovrà dagli Amministratori essere esercitata in stretta coerenza agli impegni di versamento da parte dei soci previsti nel modello economico finanziario di riequilibrio sottoscritto in data 25 settembre 2019.

9. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 29 luglio 2020, in esecuzione della delega conferita dai soci il 12 novembre 2019, ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento per nominali euro 1.531.500 ,00 (unmilionecinquecentotrentumilacinquecento virgola zero zero) con sovrapprezzo di euro 4.594.500,00 (quattromilionicinquecentonovantaquattromilacinquecento virgola zero zero), mediante emissione di n. 15.315 (quindicimilatrecentoquindici) azioni di categoria A, B e C da offrire in opzione, rispettivamente, ai soci titolari delle corrispondenti categorie di azioni, in proporzione al capitale da ciascuno detenuto. Entro il termine finale di sottoscrizione detta porzione dell'aumento delegato è stata interamente eseguita e di ciò tiene conto l'indicazione del capitale nominale all'art. 5 del presente statuto.

ART. 8 - AZIONI

1. Tutte le azioni sono nominative e indivisibili.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. La Società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà, si applicano le norme di cui all'art. 2347 cod. civ. Il possesso anche di una sola azione costituisce per sé solo adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti, in conformità della Legge e dello Statuto. Nei casi di aumento del capitale sociale, i versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dalle relative deliberazioni degli organi sociali competenti.

4. L'azionista che ritardasse il pagamento è tenuto a corrispondere l'interesse annuo di due punti in più dell'Euribor a sei mesi sulle somme dovute, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

ART. 9 - LIMITI ALLA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI E RELATIVE ECCEZIONI

1. I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione alla Gara sono tenuti a partecipare alla Società sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere, a norma dell'art. 156 del D. Lgs. 163/2006. Fermo tale vincolo, e perciò allorché lo stesso si sia esaurito, le azioni di categoria B e i relativi diritti di opzione, in caso di aumento di capitale, possono essere trasferiti tra soci o a terzi, ma solo nel rispetto dei vincoli di prelazione e gradimento di cui ai seguenti articoli 10 e 11, fermo restando quanto previsto all'articolo 5.10 e ai paragrafi 3 e 6 del presente articolo 9.

2. Fermi restando i vincoli di prelazione di cui al seguente Articolo 10, le azioni di categoria C e i relativi diritti di opzione, in caso di aumento di capitale, sono trasferibili a terzi solo con il previo consenso

scritto degli amministratori ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2345 cod. civ., fermo restando quanto previsto all'articolo 5.10 e al paragrafo 6 del presente articolo 9.

3. Fermi i limiti normativi di cui al primo comma del presente articolo, resta inteso che i Soci titolari di azioni di categoria B, successivamente alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere – producendosi da tale data, per le azioni di categoria B, la cessazione della natura di azioni con prestazioni accessorie – potranno trasferire le loro azioni al socio titolare di azioni C in esenzione dai vincoli di gradimento previsti dall'articolo 11 che segue, il cui disposto non troverà pertanto applicazione. In caso di trasferimento di azioni di categoria B ad un Socio titolare di azioni di categoria C, non spetta agli altri soci il diritto di prelazione e le azioni di categoria B trasferite si convertiranno automaticamente in azioni di categoria C.

4. È fatto salvo quanto disposto dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 156 del D. Lgs. 163/2006.

5. Le azioni di categoria A non sono soggette alle limitazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11.

6. Le azioni di categoria B e C potranno essere costituite in pegno esclusivamente a garanzia dei finanziamenti concessi da parte di enti finanziatori in favore della Società per l'esecuzione e gestione delle opere oggetto di Concessione, nonché trasferite a seguito dell'eventuale escussione di tale pegno, anche prima del termine di cui all'articolo 9.1 che precede e senza che trovi applicazione, in entrambi i casi, quanto previsto dai successivi articoli 10 e 11.

ART. 10 - VINCOLO DI PRELAZIONE SUI TRASFERIMENTI DELLE AZIONI DI CATEGORIA B E C

1. Fermo restando tutto quanto previsto dal precedente articolo 9, qualora un Socio, titolare di azioni di categoria B e/o C intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirli in acquisto a tutti gli altri Soci, inviando loro, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a. r., in cui viene specificato il numero di azioni, di opzioni che intende cedere, il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi cessionari, le relative condizioni di trasferimento, nonché il prezzo offerto per la vendita. Con il termine "**trasferire**" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni o diritti di opzione (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario). Restano unicamente esclusi la costituzione di pegno a garanzia di contratti di finanziamento concessi da parte di enti finanziatori in favore della Società per l'esecuzione e gestione delle opere oggetto di Concessione, nonché il trasferimento a seguito dell'escussione di tale pegno. Tutte le previsioni del presente articolo 10 troveranno applicazione anche in relazione al trasferimento delle obbligazioni convertibili in azioni di categoria B o C, *mutatis mutandis* (resta precisato a tal fine che l'eccezione al vincolo di prelazione prevista nell'articolo 9.3 si applicherà anche, ricorrendone i presupposti soggettivi e temporali, al trasferimento di obbligazioni convertibili in azioni di categoria B).

2. I Soci che intendano esercitare il diritto di acquisto devono darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata a.r., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Socio che intende effettuare il trasferimento e per conoscenza agli altri Soci, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo. In tale comunicazione, i Soci dovranno manifestare incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni e/o i diritti di opzione offerti in vendita, alle condizioni previste nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

3. Qualora il diritto d'acquisto venga esercitato da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ai Soci, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società per ogni categoria.

4. Ricevuta la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, il Presidente dell'organo amministrativo dovrà prontamente convocare una seduta del consiglio, che si terrà tra il settimo ed il quindicesimo giorno dalla ricevuta comunicazione, al fine di deliberare sul gradimento, ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto, previo invio ad ogni consigliere, della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. La relativa delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà essere prontamente comunicata a tutti i Soci.

5. Qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto d'acquisto, taluno dei Soci dichiari di non essere d'accordo sul prezzo (fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito, pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario, fermo in ogni caso restando quanto previsto dall'articolo 9.6), il prezzo per l'acquisto delle azioni (o dei diritti di opzione) oggetto di prelazione sarà stabilito da un perito esterno, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano entro 30 (trenta) giorni dall'istanza di nomina. Il perito esterno dovrà determinare il prezzo per l'acquisto delle azioni (o dei diritti di opzione) secondo il reale valore della società, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. Egualmente, nel caso di trasferimenti che non prevedano corrispettivo o lo prevedano in natura, il prezzo per l'acquisto delle azioni (o dei diritti di opzione) oggetto di prelazione sarà stabilito da un perito esterno come sopra nominato.

6. Le spese della perizia sono ripartite al 50% tra il socio offerente venditore e il socio o soci acquirente/i. Il prezzo come determinato dal perito è vincolante per le parti.

7. I Soci aventi diritto di acquisto possono rinunciarvi, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'offerente, entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della perizia. In questo caso, ove tutti i Soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti ed il socio offerente è libero di trasferire le proprie azioni, alle condizioni indicate nell'offerta di cui al primo comma. Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro sei mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, in caso di trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci, ai sensi dei precedenti commi.

8. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta in acquisto e non risulti che questa non sia stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà trasferire le azioni a terzi con effetto verso la Società.

9. Il trasferimento delle azioni effettuato in violazione dei disposti di cui ai precedenti paragrafi non avrà effetto nei confronti della Società e non consentirà al cessionario l'iscrizione nel libro dei soci.

ART. 11 - GRADIMENTO PER I TRASFERIMENTI DELLE AZIONI DI CATEGORIA B E C

1. Fermo tutto quanto disposto nel precedente articolo 9, le azioni di categoria B e C, i correlativi diritti di opzione in caso di aumento del capitale e le obbligazioni convertibili in azioni di categoria B e C non possono essere trasferiti, sottoposti a pegno, usufrutto o a qualsiasi vincolo o donati, senza il previo gradimento del Consiglio di Amministrazione; peraltro, l'eccezione al vincolo di gradimento prevista nell'articolo 9.3 si applicherà anche, ricorrendone i presupposti soggettivi e temporali, al trasferimento di obbligazioni convertibili in azioni di categoria B e C. Con il termine "**trasferire**" si intende tutto quanto indicato sub art. 10 comma 1, con le relative eccezioni.

2. Il gradimento potrà essere negato, previa congrua motivazione, allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria o competenze tecniche, idonee per il perseguimento dell'oggetto sociale e non sia in possesso dei requisiti di ordine morale richiesti per la contrattazione con la PA ovvero la sua presenza nella compagine sociale possa porsi, per l'attività da lui esercitata, in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale.

3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunziarsi sul gradimento, entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, comunicata mediante raccomandata a.r., da parte del socio interessato a trasferire le proprie azioni o i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili.

4. Il trasferimento e le altre operazioni sulle azioni effettuati in violazione dei disposti di cui al precedente comma 1 non avranno effetto nei confronti della Società e non ne consentiranno l'iscrizione nel libro dei soci.

ASSEMBLEA

ART. 12 - ASSEMBLEA

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, legalmente convocate – presso la sede sociale, o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia – e costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione del bilancio, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Questo termine è prorogabile fino a 180 giorni, ricorrendo i presupposti previsti nell'art. 2364, 2° comma, cod. civ.; in questo caso gli amministratori dovranno segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della proroga.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 120 giorni dalla fine del primo semestre di ogni esercizio sociale, al fine di informare gli Azionisti sull'andamento della Società e sulle prospettive delle iniziative sociali. L'Assemblea deve essere inoltre convocata nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

4. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate nell'art. 2364 cod. civ., con le seguenti precisazioni ed integrazioni:

   (i) l'Assemblea ordinaria procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 16;

   (ii) l'Assemblea ordinaria nomina i sindaci solo per la copertura dei seggi non riservati alla nomina diretta del Comune prevista dall'articolo 20 del presente Statuto;

   (iii) l'Assemblea ordinaria determina, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme di legge e di regolamento vigenti, la somma complessiva pagabile per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e ciò nei limiti dell'ammontare a ciò destinato nel PEF; determina, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme di legge e di regolamento vigenti e di quanto a ciò destinato nel PEF, la somma complessiva erogabile per la remunerazione dei sindaci.

5. Dovranno essere sottoposti all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea i seguenti atti:

   (i) il programma economico – finanziario della società, su base triennale ed il budget annuale;

   (ii) le previsioni di indebitamento a medio e lungo termine;

   (iii) la definizione delle politiche aziendali, tese a minimizzare l'impatto ambientale;

   (iv) la definizione dei criteri e degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi, che non potranno comunque essere inferiori a quelli offerti in gara;

   (v) il rilascio di garanzie.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee mediante comunicazione dell'avviso per posta raccomandata A.R. o per posta elettronica, con prova della ricezione, al domicilio dei soci e degli aventi diritto, recapitato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

2. Si reputano tuttavia regolarmente costituite le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi. In tali ipotesi, ciascuno dei partecipanti ha però diritto di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere stato sufficientemente informato. Il Presidente dell'Assemblea dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, non presenti.

ART. 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto; la relativa legittimazione deriva dalla presentazione del certificato azionario loro regolarmente intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione; dette banche possono coincidere con quelle eventualmente titolari del diritto di pegno sulle azioni. L'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinato all'osservanza dei precedenti articoli 9, 10, 11, per quanto applicabili.

2. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi anche esclusivamente per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo loro, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, conferita nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ. in quanto applicabile.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.

ART. 15 - PRESIDENZA E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

2. Il Presidente nomina altresì un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori eventualmente nominati. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto dal Notaio.

3. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente, con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge, fermo restando, per quanto attiene alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il disposto del successivo articolo 16.

4. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, salvo che si applicheranno le maggioranze costitutive e deliberative di legge per le seguenti materie:

   (i) deliberazioni di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale, nel caso in cui la Società versi nella fattispecie di cui all'art. 2447 cod. civ., purché (a) l'aumento di capitale sia offerto

in opzione ai soci e (b) la ricostituzione avvenga nei limiti del capitale originario *ante* riduzione;

(ii) deliberazioni di aumento del capitale sociale qualora il Consiglio di Amministrazione motivi la proposta dell'aumento con l'esigenza di rispettare parametri di natura patrimoniale o economica o finanziaria previsti in contratti di finanziamento o prestiti obbligazionari di qualsiasi natura di cui la Società sia parte, purché l'aumento di capitale (a) sia offerto in opzione ai soci e (b) sia deliberato nella misura minima necessaria per consentire il rispetto dei suddetti parametri;

(iii) deliberazioni di aumento del capitale sociale qualora il Consiglio di Amministrazione motivi la proposta dell'aumento con l'esigenza di fornire alla Società i mezzi finanziari necessari per provvedere al rimborso di debiti finanziari in scadenza nel semestre successivo alla delibera assembleare *de qua* e purché (a) l'aumento di capitale sia offerto in opzione ai soci, (b) la proposta del Consiglio di Amministrazione sia corredata di un parere di una banca d'affari abilitata ad operare in Italia che confermi la necessità del deliberando aumento di capitale nell'interesse della Società e (c) l'aumento di capitale sia deliberato nella misura minima necessaria come indicata nel parere della banca d'affari;

(iv) modifiche dello statuto o altre deliberazioni esclusivamente finalizzate all'esercizio del riscatto di azioni di categoria B e C nei casi previsti dal presente statuto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri. La scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modificazioni.

2. I primi amministratori, che rimarranno in carica per tre esercizi e dunque sino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo dei suddetti tre esercizi, sono nominati nell'atto costitutivo.

3. A partire dalla nomina del primo Consiglio di Amministrazione successivo a quello nominato in sede di atto costitutivo, la nomina dei 5 (cinque) Consiglieri di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci come segue:

   (i) ciascuna lista deve essere presentata da tanti soci che rappresentino, nel loro insieme, almeno il 5% del capitale sociale della Società;

   (ii) le liste dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale almeno due giorni di calendario prima dell'adunanza, con la precisazione che, unitamente alle liste, dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla nomina) contenenti l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza;

   (iii) ciascuna lista deve contenere l'indicazione di un numero fisso di cinque candidati, i quali devono essere elencati in modo progressivo da uno a cinque;

   (iv) ogni candidato può presentarsi in una sola lista (essendo stabilito che l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta) e ogni socio può presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, una sola lista (con la precisazione che ove il socio sia una persona giuridica per "socio" ai fini di quanto previsto dal presente Articolo si intenderanno congiuntamente il socio stesso e le persone giuridiche che controllino, siano controllate da ovvero siano sottoposte a comune controllo con il socio in questione);

   (v) le liste presentate sono messe ai voti e ciascuno socio può votare una sola lista.

Le liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, e le previsioni del presente statuto in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Nel caso di presentazione di due o più liste, risulteranno eletti i tre candidati indicati nelle posizioni da 1 a 3 della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e i due candidati indicati nelle posizioni da 1 a 2 della seconda lista più votata, con la precisazione che (a) al candidato indicato nella prima posizione della lista più votata risulterà automaticamente attribuita la carica di Presidente senza che risulti per ciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare o assembleare e altresì (b) al candidato indicato nella prima posizione della seconda lista più votata risulterà automaticamente attribuita la carica di Amministratore Delegato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19 senza che risulti per ciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare o assembleare.

Fermo restando quanto precede, qualora la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia la lista presentata dal/i socio/i titolare/i di azioni di categoria C, al candidato indicato nella prima posizione di tale lista risulterà automaticamente attribuita la carica di Amministratore Delegato, mentre la carica di Presidente verrà attribuita al candidato indicato nella prima posizione della lista presentata dal socio titolare delle azioni di categoria A senza che risulti per ciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare o assembleare.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le predette disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalle prime due liste che avranno ottenuto la maggioranza dei voti espressi e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenente all'altro genere, fermo restando che (i) dalla prima lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi potrà essere sostituito un numero di amministratori pari a quello previsto per il rispetto del criterio di riparto tra i generi (maschile e femminile), meno una unità e (ii) il restante amministratore dovrà essere sostituito dalla seconda lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi. Nel caso in cui non sia possibile trarre da una o da entrambe le due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti il numero di consiglieri del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.

Nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti i cinque candidati ivi indicati – nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero) – con la precisazione che, in caso di presentazione di una sola lista, il socio che l'abbia presentata sarà tenuto, con dichiarazione da rendere a verbale in sede di apertura dell'assemblea chiamata alla nomina dell'organo amministrativo, ad indicare, ad integrazione della lista, due "candidati supplenti" ai fini dell'eventuale cooptazione ai sensi del successivo paragrafo 6 del presente articolo.

4. Gli Amministratori così nominati durano in carica per tre esercizi, salvo che nell'atto di nomina sia fissato un periodo inferiore, e sono rieleggibili.

5. La composizione della lista a cura del socio Comune di Milano verrà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento del Comune di Milano, ferme le disposizioni in materia di equilibrio fra i generi.

6. Se, nel corso del mandato, uno o più amministratori vengono a mancare anche a seguito di revoca da parte dell'assemblea, i nuovi amministratori saranno cooptati dagli amministratori rimasti in carica scegliendoli, in ordine progressivo, tra i candidati non eletti indicati all'interno della lista a cui apparteneva l'amministratore decaduto (ovvero tra i "candidati supplenti" nel caso previsto dall'ultimo periodo del precedente paragrafo 3), salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 4 dei suoi membri, deliberi di cooptare una diversa persona; il tutto, comunque, nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio fra i generi.

7. Nel caso in cui l'amministratore venuto a mancare fosse l'Amministratore Delegato, la carica di Amministratore Delegato risulterà automaticamente attribuita – fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 19, da applicarsi in via analogica – senza che risulti perciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare, all'amministratore cooptato in sua sostituzione secondo le regole sopraindicate. Ln mancanza di cooptazione entro 30 giorni di calendario dalla data di cessazione dell'amministratore o degli amministratori in questione, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica con tutti i poteri che gli sono conferiti sino alla data di nomina del nuovo Consiglio da parte dell'assemblea che dovrà essere convocata senza indugio e comunque entro 30 (trenta) giorni.

8. Nell'ambito della somma determinata dall'assemblea a norma del precedente articolo 12, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, fissa le remunerazioni per lo svolgimento dei compiti degli amministratori rivestiti di cariche.

9. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione del loro ufficio.

10. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, che dura in carica quanto il Presidente ed al quale può assegnare una remunerazione.

11. Su richiesta e indicazione specifica di Soci titolari di azioni di categoria B rappresentative della maggioranza delle azioni di tale categoria, l'Assemblea nominerà un osservatore all'interno del Consiglio di Amministrazione. All'osservatore così nominato è riconosciuto il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. L'osservatore avrà il diritto di ricevere lo stesso set di informazioni fornite agli, o in possesso degli, amministratori in vista o nel contesto di una riunione del Consiglio di Amministrazione, potrà formulare domande e far trascrivere le proprie dichiarazioni sul verbale delle riunioni consiliari.

ART. 17 - POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quanto, in forza della legge o del presente Statuto, è riservato all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea dei soci. Nell'esercizio dei suoi poteri di amministrazione, il Consiglio si atterrà alle delibere programmatiche ed autorizzative dell'Assemblea, ai sensi del precedente articolo 12.5. Ne farà specifica relazione in merito alle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e per l'informazione di cui al precedente articolo 12.3.

2. Il Consiglio può delegare al Presidente, previa autorizzazione assembleare, l'esercizio di parte dei suoi poteri, nei limiti di legge e di statuto. Il relativo compenso si intende compreso in quello determinato per la carica di Presidente e dovrà essere contenuto nei limiti delle leggi e delle disposizioni comunali in materia di società partecipate. All'Amministratore Delegato sono attribuiti poteri di cui all'articolo 19.3, secondo quanto da tale norma previsto.

3. Per la fase di costruzione e fino al collaudo delle opere, fermi in ogni caso restando i poteri attribuiti all'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 19.3, la conduzione ordinaria della società ed i compiti di coordinamento e di controllo relativi alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori,

forniture e servizi dovranno essere delegati dal Consiglio al Presidente, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 2.

4. Per la fase d'esercizio, fermi in ogni caso restando i poteri attribuiti all'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 19.3, il Consiglio nominerà un Direttore dell'esercizio.

5. L'organo delegato riferirà al Consiglio ed al Collegio sindacale con periodicità almeno semestrale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo e sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2381, 5^ comma, cod. civ. L'organo delegante ha in ogni momento facoltà di avere informazione dal delegato anche su singoli affari e di sostituirsi ad esso.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare ai soci, entro un mese dalla conclusione di ogni trimestre dell'esercizio sociale, relazioni periodiche sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Tali relazioni sono integrate con il conto economico di periodo, messo a confronto con il corrispondente budget, al fine di individuare eventuali scostamenti, la descrizione delle relative cause e delle misure correttive da intraprendere. Nel caso in cui le suddette relazioni evidenzino difformità rispetto agli indirizzi dati dall'Assemblea, i soci potranno richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni.

7. Restano di competenza esclusiva del Consiglio e non possono essere delegati i compiti ed i poteri inerenti:

   (i) alla predisposizione del progetto di bilancio e della relativa relazione di gestione;

   (ii) alla costituzione ed alla modificazione dei rapporti con le imprese socie e parti correlate, fermo restando che non si potranno comunque apportare modifiche sostanziali ai rapporti con le imprese appaltatrici relativamente alle condizioni di aggiudicazione dei lavori, forniture e servizi e fermo restando altresì quanto disposto nel presente statuto in relazione ai suddetti rapporti;

   (iii) alla struttura organizzativa e logistica della Società, precisandosi al riguardo che:

      (a) la nomina di direttori, dirigenti, quadri della Società - fatta eccezione per il personale addetto alla segreteria del Presidente, alla cui assunzione è delegato il Presidente stesso - e del Direttore dell'esercizio di cui all'articolo 17.4 sarà deliberata dal Consiglio a maggioranza di quattro consiglieri, su proposta del Presidente, entro il limite di disponibilità del budget annuale, approvato ai sensi del capoverso (iv) che segue e di quanto a ciò destinato nel PEF;

      (b) le strutture logistiche ed i servizi di base saranno a carico dei soci di categoria B e C, da loro direttamente forniti o a costi rimborsati, con riparto proporzionale alle quote di capitale possedute; fa eccezione la messa a disposizione della sede, cui provvederà il Comune;

   (iv) alla predisposizione del budget annuale della Società, con separata individuazione della spesa per il funzionamento della Società, da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'assemblea;

   (v) all'affidamento di incarichi di consulenza di importo superiore a 50.000 euro per anno (cumulativo per ciascun affidatario e parti con esso correlate);

   (vi) alla sottoscrizione, modifica o rimborso anticipato volontario di contratti di finanziamento di importo superiore a 5 milioni di euro, con la precisazione che ogni decisione relativa a tali materie richiederà il voto favorevole di almeno quattro consiglieri (salvo per il caso in cui la deliberazione avvenga su proposta del Presidente e sia accompagnata dal parere favorevole di

una primaria banca d'affari scelta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro amministratori ovvero, in mancanza, designata dal Direttore pro-tempore del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università Statale di Milano su richiesta del Presidente);

(vii) agli atti di acquisizione o di disposizione di beni o di liquidazione di indennizzi il cui valore, per ogni singola transazione, sia superiore a un milione di euro;

(viii) alle remunerazioni all'Amministratore Delegato, per l'espletamento dei compiti a questo conferiti, entro i limiti stabiliti dall'assemblea;

(ix) alla nomina del Responsabile dell'Amministrazione, finanza e controllo, il quale svolgerà la funzione di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;

(x) al riscatto delle azioni di categoria B e/o C in caso di inadempimento degli obblighi della prestazione accessoria da parte dell'azionista;

(xi) al gradimento in relazione ai disposti dell'art. 11 del presente Statuto;

(xii) alla verifica di requisiti di onorabilità e di professionalità dei propri membri, ai sensi di legge e di Statuto;

(xiii) alla modifica dei termini e delle condizioni della Convenzione; e

(xiv) alla modifica dei termini e delle condizioni del Contratto EPC, del Contratto di Gestione e/o di ogni altro contratto stipulato tra la Società e, rispettivamente, il Consorzio Costruttore e il Gestore nel contesto dell'affidamento delle attività oggetto della Convenzione;

(xv) alla valutazione dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fondano le pretese avanzate nei confronti della Società dal Consorzio Costruttore ai sensi del Contratto EPC e/o dal Gestore ai sensi del Contratto di Gestione, fermi in ogni caso restando i poteri attribuiti all'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 19.3.

ART. 18 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.

2. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di un amministratore; la richiesta dovrà essere motivata e specificare l'argomento da porre all'ordine del giorno.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche esclusivamente per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

4. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera recapitata a mano o per posta raccomandata o mediante messaggio di posta elettronica, con prova della ricezione, almeno 3 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante posta elettronica (con prova della ricezione), da inviare a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo nonché all'osservatore, ove nominato ai sensi del precedente articolo 16, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in età.

6. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal segretario.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo per quanto

previsto dal precedente articolo 17 ai punti 7(iii)(a), (vi), (xiii) e (xiv) per le cui decisioni si necessita il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque. Richiedono inoltre un quorum favorevole di quattro amministratori su cinque le delibere che - ai sensi del successivo articolo 19.3 - escludano o revochino la delega dei poteri dell'Amministratore Delegato indicati dalla norma medesima.

ART. 19 - POTERI DI RAPPRESENTANZA - ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

1. La rappresentanza legale della società in giudizio (in qualunque sede e grado e innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e consulenti tecnici) e in generale nei confronti dei terzi (comprensiva delle facoltà di riscuotere e quietanzare pagamenti e di rilasciare procure speciali) spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero all'Amministratore Delegato a titolo organico nel caso previsto dal successivo comma 3).

2. La rappresentanza della Società è attribuita, altresì, al Direttore amministrativo e al Direttore Tecnico, ove nominati, nei limiti dei poteri conferiti. I Direttori riferiscono al Presidente che può richiedere di riferire direttamente al Consiglio.

3. Competono all'Amministratore Delegato - salvo che il Consiglio di Amministrazione non escluda tale delega, nella prima riunione successiva al suo insediamento, e salvo altresì il potere consiliare di successiva revoca della delega stessa, nell'osservanza dei quorum previsti per tali due materie al superiore articolo 18.7 - la rappresentanza legale della Società e tutti i poteri, in via esclusiva, in relazione (a) all'esercizio, anche in sede contenziosa, dei diritti che spettano alla Società in base alla Convenzione (ivi comprese le richieste di riequilibrio economico ai sensi dell'articolo 47 della Convenzione) (di seguito, i "**Diritti Rilevanti**"), nonché (b) all'esperimento, anche in sede contenziosa, di tutti i rimedi e le iniziative a difesa e tutela dei Diritti Rilevanti a fronte di richieste, pretese o altre iniziative assunte dal Concedente nei confronti della Società ai sensi della Convenzione (di seguito, le "**Iniziative Difensive**"), fermo restando che in relazione (i) alle azioni che traggono origine da una pretesa avanzata nei confronti della Società dal Consorzio Costruttore ai sensi del Contratto EPC e/o dal Gestore ai sensi del Contratto di Gestione; ovvero (ii) alle Iniziative Difensive da assumere nei confronti del Concedente, i poteri gestori attribuiti all'Amministratore Delegato ai sensi del presente articolo 19 presuppongono altresì che il Consiglio di Amministrazione della Società – a seguito della valutazione dei presupposti ai sensi dell'articolo 17 paragrafo (xv) che precede, con riferimento ai Diritti Rilevanti - abbia deliberato di procedere nei confronti del Comune facendosi portatore, a seconda dei casi, dei Diritti Rilevanti ovvero delle Iniziative Difensive. Spetta altresì all'Amministratore Delegato la gestione dei rapporti anche contrattuali con la Direzione Lavori (come definita dalla Convenzione). Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni tempo impartire direttive all'Amministratore Delegato e/o avocare a sé ogni decisione in merito ai poteri delegati, ma in tal caso solo deliberando preventivamente in merito alle direttive da impartire e/o all'avocazione con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) amministratori su 5 (cinque) e poi sulla questione oggetto di avocazione (sempre con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) amministratori su 5 (cinque)).

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 20 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale, cui spettano i compiti di vigilanza, ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina del Collegio Sindacale deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che - sia per quanto concerne il Collegio, sia per quanto concerne i sindaci supplenti - il genere meno rappresentato ottenga, per il primo mandato, almeno 1/5 dei componenti e, per i successivi due mandati, almeno 1/3 dei componenti. Il Comune di Milano, fintanto che detiene idonea partecipazione sociale, ha diritto di nominare direttamente due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, ed un sindaco supplente-.

2. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente saranno eletti dall'Assemblea dei soci, su proposta degli altri soci titolari di azioni di categoria C.

3. La revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

4. Dell'esito dei controlli, sarà data comunicazione al Consiglio Comunale di Milano.

SCIOGLIMENTO E RECESSO

ART. 21 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce la modalità della liquidazione e nomina da uno ad un massimo di tre liquidatori, determinandone i poteri e la retribuzione.

2. Nel caso di scioglimento anticipato della Società dovuto a recesso o a risoluzione della Convenzione di concessione:

   (i) qualora il recesso (o la risoluzione) sia dovuto a Fatto del Concedente, le Azioni di categoria B e C hanno preferenza nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale;

   (ii) qualora il recesso (o la risoluzione) sia dovuto ad altra causa, le azioni di categoria A hanno preferenza nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

ART. 22 - RECESSO

Il diritto di recesso dalla Società è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge.

SCRITTURE CONTABILI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO ED UTILI

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 - BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale con il conto profitti e perdite a norma di legge, da sottoporre all'Assemblea.

ART. 25 - UTILI

1. Gli utili netti - dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale e dopo che siano stati effettuati gli accantonamenti eventualmente dovuti in forza di impegni con il Comune concedente o con gli enti finanziatori - dovranno essere distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi, con il voto degli azionisti rappresentanti almeno il 70% (settanta) del capitale sociale, che tali utili vengano accantonati nelle riserve o destinati ad altri scopi.

2. Gli utili dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione sono ripartiti tra le azioni, in modo da rispettare il privilegio sancito a favore delle Azioni di categoria B e C dall'articolo 5, comma 6, che precede.

3. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione e con decorrenza dal giorno che viene annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

4. I dividendi non riscossi entro il termine di prescrizione legale dal giorno in cui sono divenuti esigibili vanno prescritti a favore della Società e ripartiti nella misura del 50% a favore delle azioni di categoria A e il rimanente 50% a favore delle azioni di categoria B e C, in parti uguali.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Società non può istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, né può nominare più di un Amministratore Delegato, fermo quanto previsto al precedente art. 17, comma 2.

2. Sono esclusi la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali.

3. È esclusa la nomina del Vice Presidente.

4. Per ogni controversia relativa al presente Statuto e in generale ai rapporti fra la Società ed i suoi soci - compresi i rapporti di prestazioni accessorie - è esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo diversa inderogabile competenza stabilita dalla legge.

5. Tutte le comunicazioni per le quali il presente statuto prevede l'utilizzo della lettera raccomandata possono essere effettuate, se la legge non lo vieta e ove possibile, anche a mezzo posta elettronica certificata.

Il presente testo costituisce statuto aggiornato a seguito del perfezionarsi di quanto dedotto come condizione sospensiva all'efficacia della seconda delibera assunta dall'assemblea dei soci del giorno 15 dicembre 2023 (verbalizzata con atto notaio Filippo Zabban di Milano, repertorio n. 76002/16091 in pari data). Il presente testo statutario recepisce altresì la conversione di complessive n. 179.672 azioni di categoria B in un pari numero di azioni di categoria C a seguito della vendita – in data 20 dicembre 2023 - di dette n. 179.672 azioni B ad azionista titolare di azioni C, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9.3.

Milano,

Un Amministratore

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017